



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PIEMONTE

ORDINE DI SERVIZIO RELATIVO ALLE MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI C.T.U. E VIGILANZA SUL RELATIVO REGISTRO.

#### IL PRESIDENTE

#### PREMESSO

- che l'art. 2 allegato 2, capo II del Codice di giustizia contabile (CGC) stabilisce che:

*"1. Tutti i giudici della Sezione Giurisdizionale Regionale debbono affidare normalmente le funzioni di consulente tecnico agli iscritti nell'albo dei tribunali aventi sede nella regione.*

*2. Il giudice che conferisce un incarico a un consulente iscritto in albo di tribunale con sede in altra regione o a persona non iscritta in alcun albo deve sentire il presidente della sezione e indicare nel provvedimento i motivi della scelta.*

*3. Le funzioni di consulente presso le sezioni giurisdizionali d'appello sono normalmente affidate agli iscritti negli albi dei tribunali del distretto. Se l'incarico è conferito ad iscritti in altri albi o a persone non iscritte in alcun albo, deve essere sentito il presidente della sezione d'appello e debbono essere indicati nel provvedimento i motivi della scelta."*

- che l'art. 3 comma 1 All. 2 cit. prevede che *"Il presidente della sezione vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dall'ufficio, e garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici"*;

- che l'articolo 3, commi 2 e 3 All. 2 cit. stabiliscono inoltre: *"Per l'attuazione di tale vigilanza il presidente fa tenere dal segretario un registro in cui debbono essere annotati tutti gli incarichi che i consulenti iscritti ricevono e i compensi liquidati da ciascun giudice. Questi deve dare notizia degli incarichi dati e dei compensi liquidati al presidente del tribunale presso il quale il consulente è iscritto"*;

#### CONSIDERATO

che il consulente tecnico (art. 23 CGC) è un ausiliario del giudice indipendente dalle parti, particolarmente esperto in una materia, arte o disciplina, al quale viene affidato dal giudice il compito di assisterlo, al fine di fornirgli le conoscenze tecniche necessarie per valutare e talvolta anche di accertare un fatto, cui è demandata un'attività preparatoria e strumentale alla decisione del giudice;



## RITENUTO

che la realizzazione di un'equa e trasparente distribuzione degli incarichi è valore di giustizia distributiva che il legislatore ha affidato alla vigilanza istituzionale ed apicale del Presidente della Sezione Giurisdizionale, alla cui attuazione debbono collaborare preventivamente i singoli giudici;

## DISPONE

- 1) Che a cura del segretario venga istituito il registro dei consulenti tecnici d'ufficio in cui devono essere annotati tutti gli incarichi conferiti ed i compensi liquidati;
- 2) Che il registro venga pubblicato sul sito istituzionale della Sezione Giurisdizionale Regionale in apposita sezione;

## DISPONE ALTRESI'

Che nell'attribuzione degli incarichi i magistrati assegnati alla sezione si attengano ai seguenti criteri:

- a) Numero degli incarichi.

Tenuto conto della delicatezza degli incarichi di consulenza stante le materie devolute alla giurisdizione contabile, si ritiene equo fissare in tre il limite di incarichi annuali da conferire al singolo professionista. Il superamento motivato del limite dovrà essere comunicato al Presidente della sezione che lo comunicherà agli altri magistrati alla stessa assegnati.

- b) Pubblicazione degli incarichi di CTU.

Ogni tre mesi l'elenco degli incarichi deve essere comunicato al Presidente della sezione nonché al Presidente dell'ordine professionale cui il consulente appartiene e contestualmente pubblicato in apposita sezione del sito Internet istituzionale della Sezione Giurisdizionale Regionale.

- c) E' onere del giudice, prima di ammettere il CTU al giuramento, raccogliere le dichiarazioni di questo in ordine al numero degli incarichi conferiti nell'anno di riferimento.

- d) Nella liquidazione dei compensi il giudice si atterrà ai criteri previsti dalla normativa vigente, art. 27 CGC ed alle circolari di riferimento, ove adottate;

## DISPONE

Che a cura del Segretario il presente ordine di servizio sia comunicato:

- al Presidente Ordine Avvocati di Torino;
- al Presidente Ordine Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Torino;
- al Presidente dell'Ordine dei Medici di Torino;
- al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri.

e che ne sia curata la pubblicazione sul sito istituzionale della Sezione Giurisdizionale della Regione Piemonte.

Torino, 20/01/2017

Il Presidente della Sezione Giurisdizionale Regione Piemonte

Cinthia Pinotti


